



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore*

**R.G. n. 8/2020**

il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2021, esaminato il piano del consumatore depositato il 21.12.2020 dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] e le sue successive integrazioni,

**OSSERVA**

Giova in primo luogo premettere che la presentazione congiunta della proposta di piano da parte dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] è pienamente legittima in quanto in linea con il disposto dell'art. 7 *bis* della l. 3/2012 (introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) che prevede quanto segue: “*i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*”.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i suesposti requisiti richiesti dal Legislatore.

I coniugi risultano, infatti, conviventi ed il sovraindebitamento ha un'origine comune in quanto il mutuo (perfezionato con la banca Intesa San Paolo spa) e il debito con Agos Ducato risultano contratti da entrambi.

Fatta tale premessa, occorre chiarire che sugli istanti grava la seguente debitoria, come rideterminata dalla parte e dall'OCC a seguito delle udienze tenutesi il 16.03.2021, il 30.03.21, ed il 20.04.2021, nei confronti di:

- INTESA SAN PAOLO SPA** per euro 79.915,69;
- IFI NPL SPA** per euro 47.387,77;
- COMPASS SPA** per euro 16.719,84;
- AGOS DUCATO SPA** per euro 19.546,13;
- AGOS DUCATO SPA** (carta di credito) per euro 1.067,14;



-**PITAGORA SPA** per euro 43.432,00;

-**IFIS NPL SPA** per euro 4.965,13;

-**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** per euro 1.644,97 (di cui euro 1.243,29 ed euro 188,20 in privilegio ed euro 213,48 in chirografo) .

L'esposizione complessiva dei coniugi ammonta, dunque, ad euro **214.678,67**.

Più precisamente, come si è già chiarito in premessa, detti prestiti sono stati contratti esclusivamente dal sig. [REDACTED] ad eccezione del mutuo ipotecario (in relazione al quale la sig.ra [REDACTED] ha assunto la veste di garante dell'obbligazione assunta dal coniuge) e del prestito personale contratto con Agos Ducato spa in data 20.03.2013 con un saldo residuo di euro 19.546,13 (in relazione al quale risulta coobbligata anche la sig.ra [REDACTED]).

Nell'espore la propria situazione patrimoniale i coniugi ricorrenti hanno dichiarato quanto segue:

- la sig.ra [REDACTED] dichiara di essere piena ed esclusiva titolare del diritto di piena proprietà sull'immobile (bottega/negozio) in Reggio Calabria via [REDACTED] (foglio [REDACTED] p.lla 322, sub 1), della quota pari ad  $\frac{1}{4}$  della proprietà dell'appartamento ubicato in Reggio Calabria alla via [REDACTED] (foglio [REDACTED] p.lla 37, sub. 7) e della nuda proprietà dell'appartamento sito in Reggio Calabria alla via [REDACTED] (foglio [REDACTED] p.lla 37, sub. 9); tali diritti reali immobiliari hanno complessivamente un valore di stima pari ad euro **205.950,00**;

- la signora [REDACTED] dichiara, inoltre, di percepire mensilmente la somma di euro **286,81** a titolo di assegno di invalidità civile parziale;

- il sig. [REDACTED] dichiara di non essere titolare di alcun immobile ma solo ed esclusivamente di beni mobili registrati (motociclo modello Kawasaki targato [REDACTED] immatricolato nel 2008, e di un automobile modello Fiat targata [REDACTED] immatricolata nel 2007) che hanno un valore complessivo di stima pari ad euro **3.000,00**;

il sig. [REDACTED] dichiara, inoltre, di essere percettore di un reddito netto mensile di euro **2.400,00** a titolo di trattamento pensionistico;

Dunque, il reddito mensile dei due coniugi ricorrenti ammonta a complessivi euro **2.686,81** (di cui euro **2.400,00** mensili derivanti da trattamento pensionistico in favore del sig. [REDACTED])

-al netto delle trattenute fiscali ed al lordo della cessione del quinto dello stipendio- ed euro **286,81** mensili a titolo di assegno di invalidità civile parziale percepito dalla sig.ra [REDACTED].



Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, detraendo dal suindicato reddito (di euro **2.686,81**) le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (pari ad euro **1.240,00** mensili) residua una disponibilità di euro **1.446,00**.

Dunque, a fronte di un monte rate pari ad euro **2.967,89** mensili, risulta uno squilibrio permanente pari ad euro **1.521,08**.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura: (euro 8.708,96 per il compenso del gestore e dell'OCC ed euro 4.075,00 per l'avv. Giuseppe Cotroneo);

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) dei creditori privilegiati (Intesa San Paolo spa ed Amministrazione Finanziaria);

- *pagamento parziale* (nella misura del **45 %**) dei crediti chirografari: IFI NPL SPA per euro 21.324,50; COMPASS SPA per euro 7.523,93; AGOS DUCATO SPA per euro 8.795,76; PITAGORA SPA per euro 19.544,40; IFIS NPL SPA per euro 2.234,31; AGOS DUCATO SPA per euro 480,21; AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE 96,07;

- La somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro **141.346,36** e risulta così composta:

  - euro 81.347,18 per i crediti privilegiati;

  - euro 59.999,18 per crediti chirografari;

A ciò si aggiunga il pagamento dei crediti prededucibili che ammontano ad euro **12.783,96**.

- La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo il seguente piano di rientro rateale.

Il piano, per come si evince dalla relazione integrativa del 14 aprile 2021, prevede alla data del 30.06.2021 il pagamento dei debiti prededucibili, nonché il pagamento della prima rata dei crediti privilegiati.



In particolare i pagamenti riguardanti i **crediti privilegiati** verranno effettuati come segue: quelli per il mutuo ipotecario verranno eseguiti a partire dal 30.06.2021 secondo l'originario piano di ammortamento fino ad estinzione (per n. 137 rate da € 809,20); i pagamenti a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione verranno effettuati a partire dal 30.06.2021 e si articoleranno in 15 rate da euro 82,89 per il credito di euro 1.243,29 ed in 30 rate da euro 6,27 per il credito di euro 188,20.

Per i **crediti chirografari** il pagamento verrà eseguito a partire dal 30.09.2022 e si articolerà in n. 96 rate mensili di diverso importo per ciascun creditore chirografario (euro 78,37 per COMPAS SPA euro 222,13 per IFIS NPL SPA, euro 91,62 per AGOS DUCATO SPA, euro 203,59 per PITAGORA SPA, euro 23,27 per CARTA DI CREDITO IFIS NPL SPA ed euro 5,00 per AGOS DUCATO SPA(cartà di credito), eccezion fatta per l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la quale il pagamento si articola in 9 rate da euro 10,67.

Di seguito si riporta il dettaglio analitico del piano di pagamento:

debito	creditore	Debito residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo debito proposto	N. rate previste	Prima rata	Importo rata mensile media
Mutuo ipotecario immobiliare n. 8823051359957 del 13.09.2007  (privilegiato immobiliare)	Intesa San Paolo spa	79.915,69	0,00%	0,00	79.915,69	137	30.06.2021	809,20
Fin. Credito al consumo n.16287566 del 09.06.2016  (chirografario)	Compass Banca	16.719,84	55,00%	9.195,91	7.523,93	96	30.09.2022	78,37
Fin credito al consumo n. 20018233981430 del 06.11.2014 (chirografario)	Ifis Npl spa	47.387,77	55,00%	26.063,27	21.324,50	96	30.09.2022	222,13
Fin. Credito al consumo	Agos Ducato spa	19.546,13	55,00%	10.750,37	8.795,76	96	30.09.2022	91,62



n.47587175 del 20.02.2013  (chirografario)								
Cessione del quinto chirografaria n.298599 del 15.06.2017  (chirografario)	Pitagora spa	43.432,00	55,00%	23.887,60	19.544,40	96	30.09.2022	203,59
Carta di credito- tutte n.2001823398140 I (chirografario)	Carta credito Ifis Npl spa	4.965,13	55,00%	2.730,82	2.234,31	96	30.09.2022	23,27
Carta di credito- tutte (chirografario)	Carta credito Agos Ducato spa	1.067,14	55%	586,93	480,21	96	30.06.2021	5,00
Tributi CP 094201800166907 8 COM.IRR.NR. 0182135118001  (privilegiato mobiliare)	Agenzia delle Entrate Riscossione	1.243,29	0,00	0,00	1.243,29	15	30.06.2021	82,89
Tributi CP 094201800166907 8- 094202000118348 33(chirografario)	Agenzia delle Entrate Riscossione	213,48	55,00%	117,41	96,07	9	30.09.2022	10,67
Tributi CP 094201700035686 06  (privilegiato mobiliare)	Agenzia delle Entrate Riscossione	188,20	0,00	0,00	188,20	30	30.06.2021	6,27

### COMPENSI E SPESE DALLA PROCEDURA

	2021	2022
COMPENSI E SPESE DEL GESTORE DELLA CRISI	5.250,00	3.458,96
SPESE LEGALI	3.500,00	575,00
Totale	8.750,00	4.033,96



I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, integrata in data 22.01.2021 e in data 14.04.2021, contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Avverso l'omologa del presente piano, all'udienza del 16.03.2021, la COMPASS BANCA SPA ha formulato le proprie contestazioni.

Le censure hanno riguardato, innanzitutto, il profilo della **meritevolezza**.

In particolare, l'istituto di credito ha contestato l'eccessivo ed ingiustificato ricorso allo strumento creditizio da parte dei ricorrenti che -nonostante i consistenti introiti mensili a disposizione- hanno accumulato nel corso degli anni una debitoria superiore alle proprie capacità reddituali, tenendo una condotta gravemente negligente.



Oltre al profilo della meritevolezza, la COMPASS SPA ha contestato la **convenienza** del piano in quanto eccessivamente pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie.

Più precisamente, il creditore ha osservato che la proposta “*non possa in alcun modo ritenersi soddisfacente essendo riconosciuto a COMPASS il 45% della somma dovuta in un arco temporale di ben 8 anni, oltre a non essere stata presa in considerazione l’alternativa liquidatoria alla luce del consistente patrimonio immobiliare dei ricorrenti*”.

2. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall’art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall’esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che la ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di “debitore persona fisica” che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

*Nulla quaestio* circa la sussistenza del **requisito di cui all’art. 7** secondo capoverso della L. 3/2012 in quanto la proposta di piano prevede l’integrale soddisfacimento (100%) di tutti i creditori privilegiati.

Quanto al requisito della **convenienza** occorre prendere le mosse dal dato normativo di riferimento; in particolare, dall’art.12 *bis* co. 4 L. 3/2012 ai sensi del quale “*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo*”.



Al riguardo, occorre domandarsi se la convenienza vada valutata con riferimento al complessivo patrimonio degli istanti o se, invece, debba essere parametrata a quello del solo debitore *stricto sensu* inteso.

All'uopo, non può prescindersi da una esegesi sistematica della normativa di riferimento.

In particolare, deve ritenersi che l'art. 12 *bis* vada letto in combinato disposto con l'art. 7 *bis* co. 3 L.3/2012 che prevede che ove il piano sia proposto congiuntamente dai familiari “*le masse attive e passive rimangono distinte*”.

Da tale reticolo normativo emerge in modo evidente che la formulazione congiunta della proposta di piano non genera confusione tra i patrimoni dei ricorrenti che restano, dunque, distinti ed autonomi.

Conseguentemente, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere valutata separatamente per ciascun istante e parametrata allo specifico patrimonio di cui lo stesso è titolare.

D'altronde, in assenza di un piano da omologare o in caso di rigetto dell'omologa, il creditore che decida di agire esecutivamente nei confronti del proprio debitore potrebbe soddisfarsi solo ed esclusivamente sul patrimonio di quest'ultimo (che rappresenta la garanzia patrimoniale generica *ex art. 2740 c.c.*) e non anche sui beni del di lui coniuge rimasto estraneo al rapporto obbligatorio.

All'uopo, tenuto conto che il patrimonio del sig. [REDACTED] è composto esclusivamente da beni mobili registrati di modesto valore, è *ictu oculi* evidente la convenienza del piano per il creditore COMPASS SPA.

I beni rientranti nella sfera di titolarità della sig.ra [REDACTED] restano, dunque, estranei alla valutazione di convenienza del piano effettuata in riferimento alla COMPASS BANCA SPA, creditore personale del sig. Tripodi.

In ogni caso, anche a voler ritenere che i patrimoni dei due coniugi possano formare un *unicum* inscindibile, dovrebbe ugualmente e ragionevolmente escludersi che il credito della COMPASS possa trovare un miglior soddisfacimento in sede di liquidazione tenuto conto: a) della natura chirografaria dello stesso; b) della circostanza che in media le prime aste vanno deserte (e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50%-60% della perizia immobiliare); c) dell'ulteriore aggravio che deriverebbe dai costi connessi allo svolgimento della procedura liquidatoria.





Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. 12 *bis* co. 3 e 7 co. 2 lett. *d-ter*) come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore.

In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

All'uopo, occorre osservare, che le ragioni del sovraindebitamento sono da ricollegarsi soprattutto, in primo luogo, “*alle crescenti e non pianificabili spese per i trattamenti sanitari cui la sig.ra [REDACTED] si è dovuta sottoporre negli anni*” in quanto affetta (sin dal 1994) “*da una grave sindrome ansioso-depressiva ingravescente con comportamenti paranoidi*” (come risulta dalla documentazione depositata dai ricorrenti), e , in secondo luogo, ai costi connessi alla ristrutturazione dell'abitazione principale dei coniugi che ha spinto gli stessi a contrarre (nel 2002) un mutuo con la Banca Intesa San Paolo spa.

Tali debiti come confermato dal gestore nella sua relazione sono stati contratti al solo ed esclusivo *fine di far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari essenziali del nucleo familiare, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa*.

In definitiva, i debiti sono stati contratti dai coniugi “*in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare*”.



Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i consumatori abbiano agito con dolo o colpa grave.

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dall'esame della questione attinente il merito creditizio.

All'uopo, va precisato che, sebbene il comportamento del creditore che non abbia compiuto le indagini prescritte dall'art. 124 *bis* TUB non possa rappresentare di per sé stesso un'esimente per il debitore, tale condotta può, tuttavia, comportare preclusioni alla proposizione di opposizioni o reclami alla omologa.

L'art. 12 *bis* co. 3-*bis* prevede, infatti, che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Sul punto, occorre osservare come il rapporti finanziari tra il sig. [REDACTED] e la COMPASS BANCA SPA siano sorti a cavallo tra il 2011 ed il 2016 e, dunque, in un lasso temporale in cui lo squilibrio patrimoniale del ricorrente si era già manifestato (in particolare l'ultimo contratto stipulato con la Compass Banca risale al 10.06.2016 ed è successivo al sorgere della quasi totalità dei debiti contratti dal sig. [REDACTED]).

E' evidente, dunque, che detto creditore ben avrebbe potuto, in ossequio all'art. 124 *bis* TUB, prima di addivenire al perfezionamento del contratto di credito, consultando le relative banche dati, avere contezza della complessiva situazione debitoria del sig. [REDACTED].

Né la circostanza, invocata dalla COMPASS SPA, secondo cui a carico del sig. [REDACTED] non sono emerse segnalazioni al CRIF è di per sé sufficiente a ritenere compiuta fino in fondo la valutazione richiesta dal Legislatore al sopracitato art. 124 *bis*.

Quest'ultimo richiede, infatti, un'indagine più approfondita che tenga conto anche del livello di indebitamento del richiedente e del rapporto tra questo e i flussi di reddito; indagine di cui, tuttavia, parte creditrice non ha fornito prova.

Anche alla luce di quanto suesposto deve, dunque, ritenersi che le contestazioni mosse dalla COMPASS BANCA SPA non sino di ostacolo all'omologa del piano *de quo* ai sensi del soprarichiamato art. 12 *bis* co. 3-*bis*.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.



Il piano proposto rappresenta, dunque, un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

*Nulla quaestio* per ciò che concerne la rimodulazione del *quantum* spettante al creditore cessionario del quinto dello stipendio (Pitagora spa).

All'uopo, occorre sottolineare che il Legislatore della riforma ha inteso dipanare ogni possibile dubbio sull'effettiva inopponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento, stabilendo all'art. 8 co. 1 *bis* l. 3/2012 che la “*proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio*”.

Tale disposizione appare perfettamente in linea sia con la *ratio* dell'istituto in esame (che mira ad agevolare la ripartenza del sovraindebitato) e sia con il principio della *par condicio creditorum*, in quanto evita che il patrimonio del debitore sia sottratto in tutto o in parte alla disponibilità dei creditori per soddisfare la garanzia di uno solo di essi.

Quanto alla durata del piano occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “*seconda chance*”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

### **PQM**

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto dai coniugi sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]

### **DISPONE**



Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;

che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato;

che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sia ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno ex art. 7 bis c. 5 L. 3/2012.

### **ATTRIBUISCE**

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

### **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 19.05.2020

Il Giudice  
Dott. Stefano Cantone

